



Legge regionale 30 gennaio 2020, n. 4 “Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini veneti”

Procedure e modalità per il riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale (art. 4)

INDICE

Premesse

Procedure e modalità per il riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale (art. 4 L.R. 4/2020)

- 1. Caratteristiche e requisiti dei cammini locali di interesse regionale**
- 2. Modalità di presentazione e contenuti della domanda di riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale**
- 3. Procedura di valutazione e riconoscimento**



Premesse

Con la legge regionale 30 gennaio 2020, n.4 “Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini veneti” la Regione del Veneto, nell’ambito delle azioni di promozione dello sviluppo sostenibile del territorio e del patrimonio naturale, storico-paesaggistico e delle tradizioni locali che lo caratterizzano, intende favorire la diversificazione dell’ offerta turistica, anche mediante lo sviluppo di nuove forme di offerta di turismo ecosostenibile, quali i cammini, intesi come percorsi fruibili a piedi, in regime di pratica di attività escursionistica o di attività ricreativa ed all’aria aperta.

Per il conseguimento delle finalità della legge, la Regione definisce ed individua la rete dei cammini veneti, di seguito denominata RCV, prevedendo che la stessa sia costituita da itinerari, da percorrere a piedi, che colleghino fra loro luoghi accomunati da significativi e documentati fatti storici o da tradizioni storicamente consolidate, di interesse storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico, enogastronomico.

In particolare la RCV ricomprende, secondo i criteri definiti dall’art. 2 della L.R. n. 4/2020:

- a) itinerari culturali riconosciuti da parte del Consiglio d’Europa, ivi compresi quelli per i quali è in corso la valutazione per il riconoscimento di itinerario culturale;
- b) cammini interregionali, riconosciuti dal Ministero competente in materia di beni e attività culturali e di turismo in accordo con le Regioni interessate;
- c) cammini interregionali riconosciuti a seguito di intese con altre Regioni o accordi con enti locali;
- d) cammini riconosciuti dalla Regione quali cammini locali di interesse regionale, ai sensi dell’articolo 4.

L’art. 4 comma 1 della L.R. 4/2020 prevede che la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisca le procedure e le modalità per il riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale e riconosca i cammini stessi, individuando tra l’altro:

- a) il tracciato del cammino di cui si chiede il riconoscimento e la relativa cartografia;
- b) le informazioni necessarie ad evidenziare il legame storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico, enogastronomico fra i luoghi interessati nel cammino;
- c) gli elementi utili a garantire la fruibilità dei cammini, quali le indicazioni delle tappe e delle strutture di pubblico servizio presenti lungo il percorso e i tempi medi di percorrenza, per categorie di utenti.

Con le presenti disposizioni si provvede quindi a:

- fissare le caratteristiche dei cammini veneti, sulla base delle finalità e degli orientamenti generali definiti dalla L.R. n. 4/2020;
- stabilire le procedure e le modalità per il riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale.

Procedure e modalità per il riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale (art. 4 L.R. 4/2020)**1 Caratteristiche e requisiti dei cammini locali di interesse regionale**

Ai fini del riconoscimento da parte della Giunta regionale, i cammini devono soddisfare, in termini generali, le seguenti condizioni:

- devono collegare, attraverso un itinerario percorribile a piedi, luoghi che siano accomunati da significativi e documentati fatti storici e culturali o da tradizioni storicamente consolidate;



- devono esprimere complessivamente, rispetto ai potenziali fruitori, un'attrattività generata da una o più motivazioni di interesse storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico, enogastronomico.

Accanto a tali condizioni di base, individuate nel rispetto della L.R. n. 4/2020, i cammini devono soddisfare alcuni requisiti tecnici che li rendano idonei a conseguire le finalità per cui vengono istituiti, con particolare riguardo alla fruizione turistica e ai necessari servizi correlati.

In relazione a ciò, ai fini del riconoscimento, i cammini locali di interesse regionale devono possedere e/o prevedere i seguenti requisiti:

- a) Il cammino deve favorire il transito su strade secondarie e a bassa percorrenza, prevedere tratti pubblici o privati in cui sia garantita la percorribilità a piedi in sicurezza, con tratti stradali asfaltati che non devono essere superiori al 40% del percorso totale di ciascuna tappa.
- b) Il percorso fisico deve essere preferibilmente lineare punto-punto anche se non è esclusa la possibilità di un percorso ad anello, specialmente ove ciò sia motivato da elementi di natura fisico-geografica (es. aree montuose o collinari, laghi) o da altre ragioni documentabili (es. itinerari legati a eventi bellici, a punti di interesse enogastronomico, a ricognizioni esplorative storicamente documentate ecc.).
- c) Il percorso deve essere articolato in tappe, la cui lunghezza deve essere percorribile nell'arco massimo di una giornata.
- d) Si deve prevedere la presenza di segnaletica (orizzontale e/o verticale) per ogni tappa e devono essere evidenziati i collegamenti con altri cammini ed eventuali varianti per persone disabili o con mobilità ridotta.
- e) Devono essere individuabili – mediante apposita rilevazione – i servizi di supporto ai camminatori in corrispondenza di ogni tappa ed in particolare i servizi di alloggio e ristoro, che devono essere situati a una distanza massima fra loro di 20 km lungo il percorso e ricadere nelle fasce laterali di rispetto entro 3000 metri per lato.
- f) Il cammino deve essere georeferenziato e la traccia deve essere disponibile sul sito del cammino.
- g) Il cammino deve essere dotato di un organo di gestione che:
 - garantisca la vigilanza e la manutenzione del percorso;
 - istituisca, promuova e aggiorni in maniera costante lo specifico sito del Cammino;
 - sia di stimolo nel coinvolgimento delle imprese di servizi funzionali al target di pubblico in oggetto;
 - approcci il cammino secondo una logica multi-motivazione, segnalando e integrando contenuti ed esperienze presenti lungo l'itinerario con l'obiettivo di agevolare il turista nella fruizione dei territori interessati;
 - promuova misure per favorire la fruibilità del Cammino da parte delle persone con disabilità;

Qualora il percorso preveda tratti di strada di proprietà privata, devono essere formalizzati opportuni accordi, anche ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), con i relativi proprietari.

Qualora il percorso attraversi aree naturali protette – e ove il soggetto richiedente il riconoscimento non sia lo stesso ente gestore – deve essere acquisito il parere dei soggetti gestori di tali aree.



ee6cc6d0



2 Modalità di presentazione e contenuti della domanda di riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale

La domanda di riconoscimento di un cammino locale di interesse regionale può essere presentata alla Giunta regionale da parte dei seguenti soggetti di cui all'art. 3 della L.R. n. 4/2020, cui compete, una volta riconosciuto il cammino, il ruolo di soggetto gestore dello stesso:

- a) enti locali, enti gestori delle aree naturali protette regionali, enti parco regionali e nazionali, associazioni pro loco di cui alla legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 "Disciplina delle associazioni Pro loco" e successive modificazioni, gruppi di azione locale istituiti ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea;
- b) associazioni rappresentative del settore turistico e culturale ed enti religiosi;
- c) organizzazioni di gestione della destinazione di cui all'art. 9 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
- d) consorzi di gestione, costituiti su base volontaria, fra i soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) e c).

La domanda di riconoscimento, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che si propone quale ente gestore del cammino, predisposta sulla base del relativo modulo approvato con decreto del Direttore della Direzione Turismo e corredata dalla necessaria documentazione - deve essere trasmessa tramite Pec alla Direzione Turismo, cui compete l'istruttoria della richiesta, ai fini della successiva approvazione da parte della Giunta regionale.

All'istanza devono essere allegati:

- a) Il tracciato del cammino e la relativa cartografia.
In particolare il percorso del cammino, comprese le intersezioni con altri cammini e le sue varianti, deve essere rappresentato tramite geo-referenziazione e cartografia.
La traccia GPS del percorso del cammino va riportata, in formato digitale, a scala 1:25.000 e tramite cartografia a scala 1:10.000 nella cartografia regionale.
I tratti del percorso devono essere indicati con una linea continua; i tratti dei percorsi a piedi che attraversano o intersecano tratti stradali asfaltati devono essere indicati con linea gialla.
- b) Una relazione tecnica – corredata da eventuale documentazione di supporto – che riporti e descriva:
 - le informazioni necessarie ad evidenziare, da un lato, il legame storico fra i luoghi interessati dal cammino e, dall'altro, le motivazioni di carattere storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico, enogastronomico che ne determinano l'interesse e l'attrattività turistica;
 - le caratteristiche descrittive dell'itinerario – con riguardo alle tappe che lo compongono - ivi compresa la percentuale di strada asfaltata sul totale del percorso, nonché degli elementi che garantiscono l'accessibilità e la fruibilità del cammino;
 - servizi di supporto ai camminatori in corrispondenza di ogni tappa ed in particolare i servizi di alloggio e ristoro;
- c) Il logo unico identificativo del Cammino registrato secondo la normativa nazionale in materia e libero da vincoli per l'uso pubblico.
- d) La documentazione relativa alla proprietà dei tratti che costituiscono l'itinerario e l'eventuale copia degli accordi con i soggetti proprietari per i tratti del cammino che insistono su proprietà privata.



- e) Eventuale copia del parere degli enti di gestori delle aree naturali protette interessati del percorso del cammino.

3 Procedura di valutazione e riconoscimento

L'istanza, previa istruttoria di ammissibilità formale, è sottoposta all'esame di una Commissione di valutazione, così costituita:

- il Direttore della Direzione Turismo (o suo delegato), con funzioni di presidente;
- il Direttore della Direzione Beni Culturali (o suo delegato);
- un ulteriore componente per ciascuna delle due Direzioni;
- un componente in rappresentanza delle altre Direzioni di volta in volta interessate in relazione alle specificità del cammino (naturalistiche, enogastronomiche, ecc.).

I membri della Commissione di valutazione vengono individuati, per ciascuna istanza di riconoscimento presentata, con decreto del Direttore della Direzione Turismo.

Funge da segretario della Commissione di valutazione un funzionario della Direzione Turismo.

In sede di valutazione, la Commissione può promuovere un confronto con i soggetti richiedenti interessati.

Nel corso dell'istruttoria possono inoltre essere richieste integrazioni alla documentazione presentata ai sensi dell'articolo 2, comma 7 della Legge n. 241/1990.

La commissione di valutazione rilascia il proprio parere nel tempo massimo di 60 giorni a partire dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento.

A seguito di esito favorevole dell'istruttoria della Commissione di valutazione, la Giunta regionale riconosce con propria deliberazione il cammino, individuando con lo stesso provvedimento:

- a) il soggetto gestore del cammino ai sensi dell'art. 3 della L.R. 4/2020;
- b) il tracciato del cammino di cui si chiede il riconoscimento e la relativa cartografia;
- c) le informazioni necessarie ad evidenziare il legame storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico, enogastronomico fra i luoghi interessati nel cammino;
- d) gli elementi utili a garantire la fruibilità dei cammini, quali le indicazioni delle tappe e delle strutture di pubblico servizio presenti lungo il percorso e i tempi medi di percorrenza, per categorie di utenti.

In caso di esito negativo del procedimento di valutazione da parte della Commissione di valutazione, la Giunta regionale adotta un provvedimento motivato di diniego al riconoscimento.



ee6cc6d0

